



Tutti i Rischi C.A.R. Tutela integrale Costruzione Opere Civili

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I DANNI ALL'OPERA
IN COSTRUZIONE.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

ITALIANA
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE **130'**

TUTTI I RISCHI C.A.R.

(Tutela Integrale Costruzione Opere Civili)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Modello TEC52161 - Ed. 01/2019



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

GLOSSARIO	Pag.	3
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	Pag.	5
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Pag.	7
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI	Pag.	8
CONDIZIONI PARTICOLARI	Pag.	15



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

APPALTATORE

Il soggetto che assume l'obbligo dell'esecuzione delle opere.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

COLLAUDO

Tutti gli atti, le procedure, e le prove necessarie a determinare l'accettazione dell'opera da parte del Committente, ovvero l'utilizzo dell'opera secondo la sua destinazione d'uso.

COMMITTENTE

Il soggetto per il quale viene eseguita l'opera assicurata.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Il cantiere - area dotata di opportune segnalazioni e, ove possibile, circoscritta da apposita recinzione e interdotta al libero ingresso, indicata in polizza, nella quale viene realizzata l'opera assicurata.

MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE

Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere, anche se di proprietà di terzi, descritti in polizza e utilizzati dall'Assicurato nel luogo di esecuzione dell'opera per la sua costruzione.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

OPERE E IMPIANTI PREESISTENTI

Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.

PERIODO DI MANUTENZIONE

Periodo successivo all'ultimazione delle opere, durante il quale l'Assicurato deve adempiere agli impegni di manutenzione previsti dagli obblighi contrattuali assunti in fase di appalto.

Il periodo di manutenzione ha effetto dalla data di cessazione dei lavori di esecuzione dell'opera assicurata, come previsto all'Art. 10 e cessa dopo il numero di mesi indicato nella scheda di polizza e non oltre tale data.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, i massimali, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCOPERTO

La quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, **salvo le delimitazioni esposte**, e purché siano riportate nella scheda di polizza le relative somme assicurate.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: il rimborso per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, **nei limiti della somma assicurata**, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza delle garanzie prestate dalla presente Sezione di polizza;

Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **nel limite della somma assicurata**.

Partita 4 - Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere: il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere **nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e secondo le modalità previste dalla Condizione Particolare 15**.

ART. 2 - RISCHI ESCLUSI

La Società non indennizza:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti, nonché in contrasto con le prescrizioni progettuali o contenute negli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- j) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.

La Società, inoltre, non indennizza, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 3 - SOMMA ASSICURATA - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA – ASSICURAZIONE PARZIALE

La somma assicurata alla partita 1 di polizza, deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;**
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessano l'opera assicurata.**

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabilità in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

La somma assicurata alla partita 4 è regolamentata da quanto indicato nella Condizione Particolare 15.

Se al momento del sinistro le somme assicurate alle partite 1 e 4 risultano inferiori a quanto indicato nella scheda di polizza, la Società risponde dei danni solo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

Le somme assicurate alle partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto".

ART. 4 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile **sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 5 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tiene indenne l'Assicurato, **nel limite dei massimali convenuti per la SEZIONE II**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - **ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza** - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

ART. 6 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo d'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;
- o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- p) i danni a cose dovuti a vibrazioni.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
- r) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

ART. 7 - DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, uragani, tempeste, cicloni, trombe d'aria e simili per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

ART. 8 - DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI

La Società non indennizza:

- a) i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;**
- b) i danni da atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;**
- c) i danni da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) i difetti di rendimento delle cose assicurate;**
- e) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;**
- f) i danni da sostanze chimiche e biologiche, nonché da virus informatici di qualsiasi tipo;**
- g) i danni dovuti o conseguenti a variazione delle caratteristiche della falda freatica salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.**

ART. 9 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione. Restano comunque esclusi i danni di cui deve rispondere l'appaltatore a norma degli Artt. n. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile, salvo quanto previsto alla Condizione Particolare 4 se resa operante.

ART. 10 - PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di esecuzione delle opere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;**
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;**
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

ART. 11 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione delle opere in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

ART. 12 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza, deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

ART. 13 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO IN GENERE

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

A maggior precisazione di quanto sopra, si conviene tra le parti che, se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società, che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

ART. 14 - CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo. In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 15 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) **darne immediata notizia alla Società;**
- b) **inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;**
- c) **provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;**
- d) **fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;**
- e) **conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.**

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

ART. 16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE I)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla Società o da un perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**

oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b) **tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17 - MANDATO DEI PERITI (SEZIONE I)

I Periti devono:

- a) **indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;**
- b) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15**
- c) **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'Art.3 e nella Condizione Particolare 15 relativamente alla partita 4;**
- d) **stimare il danno in conformità alle disposizione di polizza.**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 16 comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 18 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei Periti di parte concordi o del terzo perito, **sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.**

ART. 19 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI (SEZIONE II)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

ART. 20 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ART. 21 - DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

ART. 22 - ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

ART. 23 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

ART. 24 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. **L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

ART. 25 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'Art. 15 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE I

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

1 DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O DI CALCOLO

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti all'opera causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il suo periodo di costruzione.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

2 MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo riportato nella scheda di polizza, in per cento dell'importo indennizzato per detto sinistro.

3 MANUTENZIONE

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati nella scheda di polizza.**

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

4 MANUTENZIONE ESTESA

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di polizza.**

Per tale estensione e per ogni sinistro vale lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

5 RICERCA DEL DANNO

Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato dovesse sostenere per localizzare un danno indennizzabile e ciò fino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'importo riportato nella scheda di polizza.

6 BENI ARTISTICI

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta od indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile **la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.**

I danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

Per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

SEZIONE II

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

7 PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'Art. 6, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1, 2 e 4 – non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

8 RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO

Sono risarcibili, nell'ambito del limite di risarcimento stabilito nella scheda di polizza per la presente estensione di garanzia, i danni causati a cose di terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. **Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.**

9 CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono risarcibili, nell'ambito del limite di risarcimento stabilito nella scheda di polizza per la presente estensione di garanzia, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. **Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

10 SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO

Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell'Art. 8 comma b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'Art. 2 e le altre esclusioni dell'Art. 8, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate alle part. 1 e 4 in conseguenza di scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari e sabotaggio. Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4), restano comunque ferme le delimitazioni della Condizione Particolare 15 - Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società rimborsa al Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente condizione, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio di polizza, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per la presente estensione di garanzia valgono lo scoperto e relativo minimo di franchigia, nonché il limite di indennizzo stabiliti nella scheda di polizza.

11 TERRORISMO ORGANIZZATO

A parziale deroga dell'Art. 8 comma b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'Art. 2 e le altre esclusioni dell'Art. 8, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate alle part. 1 e 4 in conseguenza di atti di terrorismo organizzato.

Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza minacciata o applicata per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare l'influenza su un governo e/o di intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

La Società ha la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 14 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società rimborsa al Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola da conteggiarsi sulla base del 5% del premio di polizza, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per cui è stato pagato.

Agli effetti dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, nonché dei limiti di indennizzo, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Per la presente estensione di garanzia valgono lo scoperto e relativo minimo di franchigia, nonché il limite di indennizzo stabiliti nella scheda di polizza.

12 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE

In caso di danni causati da terremoto **la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

13 MISURE ANTINCENDIO

- Ferma restando ogni altra condizione di polizza, **i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che:**
- **siano disponibili dispositivi antincendio di sufficiente capacità per interventi immediati;**
 - **tutti i materiali infiammabili siano posizionati a distanza di sicurezza dagli impianti ed opere assicurati;**
 - **tutti i lavori con fiamme libere o comunque a caldo, e quelli che possono accumulare polvere, siano effettuati in presenza di estintori manuali situati ad un'appropriata distanza; tali lavori, comunque, devono essere effettuati allontanando e proteggendo materiali combustibili e non contemporaneamente ad altri lavori che utilizzano materiali combustibili (isolanti, collanti, vernici infiammabili, ecc.); al termine di tali lavori deve essere sempre eseguita un'ispezione;**
 - **all'inizio delle operazioni di collaudo tutti i dispositivi e gli impianti antincendio devono essere installati ed in grado di funzionare.**

14 LAVORI SU OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla partita 2 (se resa operante) causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti **sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.**

15 MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE

(operante solo se attivata partita 4)

Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, **nei limiti e con le modalità che seguono** i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti od attrezzature di cantiere descritti nell'elenco sottostante, verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.

Delimitazione dell'assicurazione

Fermo quanto previsto agli Artt. 2 "Rischi esclusi" e 8 "Delimitazione causale dei rischi" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la Società non indennizza:**

- a) **guasti meccanici od elettrici;**
- b) **danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati in polizza, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza;**
- c) **danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo i seguenti casi:**
 - **danno o perdita totale del singolo macchinario o delle singole attrezzature di cantiere;**
 - **danno dovuto ad atti intenzionali di terzi, compreso il furto;**
- d) **danni ai natanti, aeromobili, nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;**
- e) **danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;**
- f) **danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.**

Somma assicurata

La somma assicurata per ciascun bene deve essere riportata nell'allegato Mod. TEC52027 e deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un bene uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.

Procedura per la valutazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;**
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle Parti eventualmente sostituite.**

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato al punto a) 1), difalciato dell'importo stimato al punto a) 2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore del bene assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;**
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.**

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato al punto b) 1), difalciato dell'importo stimato al punto b) 2).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come al punto a) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come al punto b).

Restano in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche dei beni colpiti dal sinistro o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene oggetto del sinistro od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. TEC52161

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.